

## **TI\_GERICHTE 15.2000.186 vom 8. Januar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-01-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.186](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.186)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.186 du 8 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.186 del 8 gennaio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2001  
15.2000.186

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00186 Lugano 8 gennaio 2001 LG/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di \_\_\_\_\_ contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro lo stato di riparto 18 agosto 2000 nell'ambito dell'incarto immobiliare n. \_\_\_\_\_ esaminati gli atti e i documenti, ritenuto in fatto e considerato in diritto, che l'UE di Lugano ha allestito il 18 agosto 2000 lo stato di riparto nell'ambito di diverse procedure esecutive \_\_\_\_\_, sfociate nella vendita del mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_; che il 23 ottobre 2000 per la prima volta \_\_\_\_\_ sostiene che il riparto a favore della sua ex-moglie \_\_\_\_\_ sarebbe eccessivo, poiché quest'ultima avrebbe promosso un'esecuzione nei suoi confronti per ottenere un conguaglio sul valore del mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, rivelatosi – dopo l'aggiudicazione agli incanti forzati – eccessivo; che il 20 novembre 2000 l'UE di Lugano ha \_\_\_\_\_ che le procedure di pignoramento (fra le quali anche quelle dell'ex-moglie) erano definitive e non erano più soggette a contestazioni; che il 1° dicembre 2000 \_\_\_\_\_ ha interposto ricorso dinanzi a questa Camera, rilevando che il mapp. \_\_\_\_\_ RFD ha fruttato CHF 597'822.—a favore dei creditori pignorati e pignoranti, che il creditore pignoratizio è stato completamente tacitato e che pertanto a favore degli altri creditori sarebbe rimasta un'eccedenza di ca. CHF 150'000.--; di conseguenza, tale importo andrebbe considerato quale valore sul quale calcolare il conguaglio a favore dell'ex-moglie, che in ogni caso sarebbe inferiore a quello posto in esecuzione da quest'ultima con il PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, con il quale chiede all'ex-marito CHF 171'870.80; che in virtù dell'art. 147 LEF la graduatoria e lo stato di riparto sono depositati presso l'Ufficio di esecuzione, e che per l'art. 148 LEF solo i creditori possono promuovere l'azione di contestazione della graduatoria dinanzi al giudice del luogo di esecuzione ( Christian Schöniger , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 148); che tuttavia ex art. 17 LEF contro vizi di forma contenuti nella graduatoria e nello stato di riparto, le parti interessate hanno facoltà di ricorrere entro dieci giorni dal momento in cui hanno avuto notizia del provvedimento ( Christian Schöniger , Basler op. cit. , n. 63 ad art. 148); che in casu l'atto contestato è lo stato di riparto 18 agosto 2000, debitamente inviato dall'organo di esecuzione forzata all'escusso, il quale però lo contesta – per la prima

volta – in data 23 ottobre 2000; che di conseguenza la sua contestazione si rileva tardiva e che pertanto il ricorso va dichiarato irricevibile; che a titolo abbondanziale occorre rilevare che il ricorso, qualora fosse stato tempestivo e dunque ricevibile, sarebbe stato respinto poiché verteva all'accertamento di questioni di merito, non proponibili dinanzi a questa Camera, autorizzata unicamente ad accertare violazioni formali dell'operato degli organi di esecuzione forzata ( Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 17; Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.2.1 s. ad art. 1, pag. 33 s.); che qualora l'escusso ritenesse di aver pagato l'indebito in seguito ad omessa o rigettata opposizione ai precetti esecutivi fattigli spiccare dalla ex-moglie, può presentare entro il termine di un anno dal pagamento dinanzi il giudice dell'esecuzione o al giudice del foro della ex-moglie azione per la ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF; che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol . II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso principio non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); richiamati gli art. 17, 20a, 86, 147 s. LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 1° dicembre 2000 di \_\_\_\_\_ è dichiarato irricevibile. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità all'art. 19 LEF. 4. Intimazione a \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.